



# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

---

COPIA

Deliberazione n. **32** del **25-03-2019**  
**immediatamente eseguibile**

Comunicata ai capigruppo consiliari  
il 24-05-2019

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Incarico legale in fase di precontenzioso a seguito pignoramento.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore 18:30 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Assente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Presente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Incarico legale in fase di precontenzioso a seguito pignoramento.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che in data 03/06/2016 veniva notificato al Comune di Farra di Soligo atto di pignoramento presso terzi e contemporanea citazione ex art. 543 del C.P.C. in forza della sentenza esecutiva n. 2189 depositata il 26/09/2013 della Corte di Appello di Venezia, divenuta esecutiva in data 13/03/2014, per un importo complessivo di € 3.861.256,77;

**CHE** il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Treviso, in data 29.10.2018, ha respinto l'opposizione agli atti esecutivi promossa dagli espropriati contro il provvedimento dello stesso Giudice dell'esecuzione, del 13 luglio 2016, giusta il quale il pignoramento del conto di tesoreria del Comune era stato giudicato inammissibile e conferma il proprio provvedimento del luglio 2016;

**VISTA** la sentenza n. 2212/2018 in data 09.11.2018 del Tribunale di Treviso con cui, ad esito del giudizio di merito, è stata annullata l'ordinanza del 13.07.2016 resa dal G.E, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite e con remissione al GE medesimo per ogni conseguente determinazione;

**CONSIDERATO** il tenore della suddetta sentenza, si è inteso nuovamente operante il vincolo prodotto dal pignoramento del giugno 2016 e pertanto si è ritenuto opportuno, in tema di spese, attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 159 T.U.E.L.;

**DATO ATTO** che il Comune di Farra di Soligo, al fine di tutelare le ragioni del Comune, ha ritenuto di procedere alla riassunzione del giudizio di opposizione n. 2751/2016 R.G.E. avanti allo stesso Giudice dell'Esecuzione che dovrà pronunciarsi nuovamente sull'opposizione all'esecuzione proposta nel luglio 2016 contro il pignoramento;

**CHE** a tutt'oggi il G.E. non si è ancora pronunciato;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29.11.2018 avente ad oggetto: "Presenza d'atto sentenza del Tribunale di Treviso n. 2212/2018. Adempimenti conseguenti" con la quale sono stati sospesi i servizi non rientranti nei servizi indispensabili definiti dal D.M. 28/05/1993 ed inoltre si è reso necessario interrompere l'iter procedurale di esecuzione dei sottoelencati lavori:

- 1) Lavori di ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti urbani di "Cal della Madonna";
- 2) Opere murarie presso l'impianto sportivo di Farra di Soligo;
- 3) Realizzazione marciapiede in Via S. Francesco;
- 4) Qualificazione e tabellazione di un ampio percorso per la scoperta e la visitazione del Terroir e del Paesaggio del Prosecco Superiore con collegamento alla Strada del Vino Conegliano Valdobbiadene nel Comune di Farra di Soligo e nel Comune di Miane;

con conseguente eventuale danno per il Comune di Farra di Soligo per perdita di contributi e/o pagamenti di penali per la relativa interruzione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'Amministrazione comunale si trova nell'impossibilità di provvedere ai pagamenti per spese già impegnate ma non rientranti nell'elenco dei servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993 e ciò, in considerazione del tempo trascorso, espone l'Amministrazione a rischio contenzioso;

**DATO ATTO** che, in mancanza di un ufficio legale interno all'Ente, risulta necessario conferire apposito incarico a legale esterno per la tutela dell'Ente Comune;

**INDIVIDUATO** l'avv. Antonio d'Alesio del foro di Treviso, già a conoscenza della complessa materia relativa ai PIP di Col San Martino e Soligo e già incaricato a rappresentare e difendere il Comune nelle vertenze giudiziarie in corso sulla materia in argomento, quale legale da incaricare per esame e parere su questioni a rischio precontenzioso;

**VISTO** che il legale individuato ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico in questione ed ha quantificato le proprie competenze per una spesa complessiva di € 3.647,80= (oneri compresi);

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizio legali aventi ad oggetto, tra l'altro (art. 17, comma 1, lett.d), n. 2), "consulenza legale fornita

in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

- la norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, escluso in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità...”;

**DATO ATTO** che il legale in questione ha già seguito la complessa materia e pertanto risulta vantaggioso l'affidamento dell'incarico al medesimo legale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia;

**VISTE** le linee guida ANAC n. 12 relative alle modalità di affidamento delle prestazioni legali e dato atto che le modalità di affidamento devono essere ricondotte a procedure adeguabili alla complessità della causa ed alla complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267;

CON voti unanimi e palesi

### **DELIBERA**

1. Di approvare integralmente le premesse al presente atto;
2. Di individuare, per le ragioni sopra citate, nell'Avv. Antonio d'Alesio del foro di Treviso il legale da incaricare per esame e parere su questioni a rischio precontenzioso a seguito pignoramento;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Area Amministrativa il perfezionamento del conferimento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
4. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D:lgs. 18.08.2000;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: **Incarico legale in fase di precontenzioso a seguito pignoramento.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici - Urbanistica;

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Richiamato** il decreto Sindacale n. 03 del 30.03.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

**Vista** l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**Esprime PARERE:**

**FAVOREVOLE**

Farra di Soligo, 25.03.2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Bonet dott. Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Richiamato** il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

**Vista** l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**Esprime PARERE:**

**FAVOREVOLE**

Farra di Soligo, 25.03.2019

AREA FINANZIARIA - CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Baratto dott.ssa Cristina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 24-05-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 24-05-2019            il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva